



## IO8.4A-02 – PRESCRIZIONI DI FORNITURA

© Bertolotti S.p.A.

Questo Documento è proprietà di Bertolotti S.p.A. e non può essere riprodotto o il suo contenuto comunicato a terzi senza autorizzazione scritta di Bertolotti S.p.A.

© Bertolotti S.p.A.

The contents of this Document are the intellectual property of Bertolotti S.p.A. Apart from those contractually - agreed user rights, any copying or communication of this Document in any form is forbidden without the written authorization of Bertolotti S.p.A.

Rev. 4.0	<i>QSEM</i>	<i>RUACQ</i>	<i>Direzione Generale</i>
	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
	<i>Bernardo Bonaiuti</i>	<i>Daniele Bartoli</i>	<i>Luca Barneschi</i>

Rev.	Data	Motivazione
4.0	04/12/2017	Adeguamento alla norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, AS 9100:2015
3.0	23/07/2015	Aggiornamento per inserimento Regolamento REACH CE 1907/2006, e Regolamento CLP 1287/2008
2.1	04/03/2015	Aggiornamento per cambio mansione RSPP
2.0	12/04/2013	Integrazione per adeguamento a VCA**-SCC** 2008/5.1
1.0	15/05/2012	1° Emissione

 <b>BERTOLOTTI S.P.A.</b> <i>www.bertolottispa.com</i>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>	Rev. 4.0
<b>IO8.4A-02 Prescrizioni di Fornitura</b>		Pag. 2 di 6

## **CONTENUTO**

### **1. SCOPO**

### **2. PRESCRIZIONI**

- 2.1. GESTIONE DOCUMENTAZIONE
- 2.2. GESTIONE RISORSE
- 2.3. PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- 2.4. PREVENZIONE DELLE PARTI CONTRAFFATTE
- 2.5. LE IMPLICAZIONI DEL REGOLAMENTO REACH PER LE AZIENDE
- 2.6. IL REGOLAMENTO CLP PER LE AZIENDE CE 1272/2008

## 1.0 SCOPO

La presente Istruzione Operativa ha lo scopo di individuare le regole e le prescrizioni a cui devono attenersi i fornitori nello svolgimento degli ordini per conto di **Bertolotti S.p.A.** Il presente documento viene quindi allegato agli ordini di fornitura, è in essi univocamente richiamato e si considera accettato integralmente dal fornitore alla sottoscrizione dell'ordine. Le prescrizioni riportate nel presente documento si applicano alle seguenti tipologie di fornitura:

- Componenti;
- Lavorazioni;
- Servizi;
- Sub appalti;
- Altro;

## 2.0 PRESCRIZIONI

### 2.1 GESTIONE DOCUMENTAZIONE

Il fornitore si impegna a gestire tutta la documentazione trasmessa da **Bertolotti S.p.A.** per le attività oggetto dell'ordine in maniera controllata, in particolare tale documentazione deve essere conservata in buono stato, protetta dall'accesso da parte di soggetti non autorizzati e non deve essere in nessun caso trasmessa a terzi senza l'approvazione da parte di **Bertolotti S.p.A.**

Il fornitore deve segnalare immediatamente a **Bertolotti S.p.A.** qualsiasi danneggiamento o perdita relativo alla documentazione consegnata.

Tutti i documenti di registrazione<sup>1</sup> gestiti dal fornitore durante il processo produttivo dovranno essere connessi al materiale, prodotto, o processo a cui si riferiscono.

La documentazione di registrazione prodotta da parte del fornitore per fornire l'evidenza della conformità del servizio/prodotto fornito a **Bertolotti S.p.A.** ai requisiti richiesti, deve essere identificata, conservata in maniera adeguata e mantenuta leggibile e facilmente reperibile per 10 anni.

Dovranno essere prese tutte le precauzioni per evitare smarrimenti o deterioramenti delle registrazioni.

### 2.2 GESTIONE RISORSE

Il personale che svolge le attività oggetto dell'ordine deve possedere l'istruzione, la formazione, l'abilità e l'esperienza necessarie in base alle richieste della normativa applicabile alle specifiche attività nonché l'abilitazione Tecnica Professionale e agli eventuali requisiti aggiuntivi richiesti da **Bertolotti S.p.A.**

Il fornitore deve inoltre assicurare che le persone siano a conoscenza di:

- il loro contributo alla conformità del prodotto o del servizio;
- il loro contributo alla sicurezza dei prodotti;
- l'importanza del comportamento etico.

Il fornitore è tenuto a mettere a disposizione i macchinari e le attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività ed assicurare il loro corretto funzionamento.

I macchinari e le attrezzature utilizzati dal fornitore per l'esecuzione dei lavori per conto di **Bertolotti S.p.A.** devono essere tenuti sotto controllo attraverso la necessaria manutenzione, come consigliato da produttore, in modo da garantirne il perfetto stato di funzionamento.

Il fornitore si impegna inoltre a garantire, nell'utilizzo, la gestione e la manutenzione delle attrezzature, il rispetto delle principali prescrizioni di carattere ambientale (limitare le emissioni in atmosfera, assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti, prevenire la dispersione di sostanze inquinanti).

<sup>1</sup> Si considera documentazione di registrazione qualunque informazione scritta che fornisca l'evidenza dello svolgimento delle attività, dimostri la conformità di prodotti, materiali e processi rilevanti ai fini della qualità e dell'ambiente, ai requisiti stabiliti dalle prescrizioni contrattuali, dalle leggi e normative applicabili ed a quelli stabiliti internamente, o che attesti che i responsabili, nel corso delle proprie attività, hanno effettuato le verifiche di loro competenza al fine di ottenere sempre e comunque la conformità.

 <b>BERTOLOTTI S.p.A.</b> <small>www.bertolottispa.com</small>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>	Rev. 4.0
<b>IO8.4A-02 Prescrizioni di Fornitura</b>		Pag. 4 di 6

Gli strumenti di misura lineari utilizzati devono essere di classe di precisione II o superiore. Gli strumenti di misura che richiedono una verifica periodica devono essere controllati secondo le frequenze e con la modalità consigliate dal produttore in modo da mantenerne lo stato di corretta taratura.

**Bertolotti S.p.A.** si riserva di richiedere al fornitore evidenze della effettuazione di tali controlli e dello stato di taratura degli strumenti.

### 2.3 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le attività oggetto dell'ordine devono essere sottoposte a controlli atti a verificare la conformità delle attività stesse ai requisiti previsti.

Quando necessario, la pianificazione dei controlli, può essere elaborata attraverso strumenti (modulistica) del fornitore, tali documenti dovranno essere consegnati entro 30 giorni dalla firma dell'ordine e/o comunque prima dell'inizio delle attività a **Bertolotti S.p.A.** per l'approvazione.

In caso contrario si ritiene accettato quello redatto da **Bertolotti S.p.A.**

Le attività oggetto dell'ordine contratto sono eseguite dal fornitore nel rispetto di tutte le prescrizioni previste nella specifica tecnica di fornitura predisposta da **Bertolotti S.p.A.** e nella ulteriore documentazione ivi richiamata.

Le attività oggetto dell'ordine saranno soggette ad ispezione da parte di **Bertolotti S.p.A.** e/o da un ente da noi delegato e/o dal committente, al fine di verificare lo stato di avanzamento e le modalità di esecuzione dell'ordine stesso.

Il fornitore dovrà garantire il libero accesso nei propri locali compatibilmente con l'orario di lavoro.

Il fornitore dovrà prestare le informazioni e l'assistenza necessaria per un adeguato espletamento dell'ispezione.

Tutti i Fornitori e sub-fornitori coinvolti nelle attività oggetto del presente contratto dovranno assicurare il diritto di accesso a **Bertolotti S.p.A.**, suoi clienti o Autorità di Certificazione presso la propria sede e presso tutte le fonti di approvvigionamento.

Il fornitore si impegna inoltre ad effettuare controlli appropriati ai suoi fornitori esterni diretti e sub-fornitori, per garantire che i requisiti richiesti da **Bertolotti S.p.A.** siano soddisfatti.

È inoltre onere del fornitore l'esecuzione a proprio carico e senza nessun compenso aggiuntivo di disposizioni impartite da **Bertolotti S.p.A.** o concordate con essa, relativamente all'effettuazione delle prove di laboratorio e/o strumentali, alla registrazione dei controlli su adeguata modulistica prodotta dall'impresa o fornita da **Bertolotti S.p.A.** ed al trattamento delle eventuali non conformità rilevate in sede di controllo qualità.

I documenti di registrazione eventualmente prodotti dal fornitore che attestano l'effettuazione dei controlli devono essere conservati e resi disponibili a **Bertolotti S.p.A.**

Quando la rintracciabilità è un requisito di legge o specifica contrattuale, o si tratta di proprietà del cliente, è compito del fornitore, attuare le disposizioni per la corretta identificazione e rintracciabilità<sup>2</sup> di materiali e prodotti utilizzati.

Il fornitore è tenuto a collaborare all'identificazione, verifica, protezione e salvaguardia di eventuali materiali o ambienti di proprietà Cliente/Committente, in particolare il fornitore deve provvedere a segnalare i prodotti risultati non conformi ai controlli previsti o inadatti all'uso previsto e comunicare eventuali problematiche a **Bertolotti S.p.A.**

Tutte le movimentazioni di materiali e prodotti devono essere effettuate da personale esperto e abilitato, il personale chiamato a svolgere attività relative alla movimentazione deve inoltre essere sensibilizzato alla corretta utilizzazione dei mezzi di movimentazione in modo che essi non costituiscano pericolo per il personale.

Nel caso i cui venga rilevato dal fornitore, durante lo svolgimento delle proprie attività, un prodotto non conforme od una condizione di non conformità associata ad un materiale, un componente o una parte di opera completa, il fornitore deve garantirne la corretta segregazione e deve notificare immediatamente l'accaduto a **Bertolotti S.p.A.**

<sup>2</sup> Si intende con il termine "rintracciabilità" la capacità di risalire alla storia, all'utilizzazione o all'ubicazione di ciò che si sta considerando. Parlando di un prodotto la rintracciabilità può riferirsi all'origine dei materiali e dei componenti, alla storia della sua realizzazione, alla distribuzione e all'ubicazione del prodotto dopo la consegna.

Il fornitore si impegna inoltre a notificare alla **Bertolotti S.p.A.** eventuali modifiche a processi, prodotti o servizi, comprese le modifiche dei propri sub-fornitori, o riguardanti la sede di produzione, e ottenere l'approvazione della **Bertolotti S.p.A.**;

## 2.4 PREVENZIONE DELLE PARTI CONTRAFFATTE

Il fornitore deve garantire che non vengano fornite o utilizzate parti contraffatte.

La parte contraffatta può essere:

- Una copia illegale dell'originale senza diritto o autorità legale
- Un componente le cui caratteristiche di performance sono volontariamente travisate
- Un componente usato, rinnovato o rigenerato, ma rappresentato come nuovo
- Una etichettatura o contrassegno modificato destinati a travisare forma, adattamento, funzione ecc.

Il fornitore deve garantire un sistema di rilevamento ed eliminazione delle parti contraffatte comprendente le seguenti operazioni:

- Formazione del personale.
- Ispezione e test di parti elettroniche.
- Processi che consentono il tracciamento delle parti elettroniche dal produttore originale all'accettazione del prodotto, sia che vengano fornite come parti elettroniche discrete o contenute negli assiemi.
- Uso di fornitori affidabili.
- Identificazione e segregazione delle parti elettroniche contraffatte o sospette di contraffazione.
- Metodologie per identificare e determinare rapidamente le parti effettivamente contraffatte.
- Trasmissione questi requisiti a tutti i fornitori o sub-fornitori che forniscono parti o assiemi.

## 2.5 IL REGOLAMENTO REACH CE 1907/2006

REACH è un regolamento dell'Unione europea adottato per migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, stimolando nello stesso tempo la competitività dell'industria chimica europea.

Il regolamento promuove altresì metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano allo scopo di ridurre il numero di test effettuati sugli animali.

In linea di principio, il regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: non solo a quelle utilizzate nei processi industriali, quindi, ma anche a quelle che vengono adoperate quotidianamente, ad esempio nei detersivi o nelle vernici, e quelle presenti in articoli come gli abiti, i mobili, gli elettrodomestici componenti Industriali ecc..

Il regolamento REACH attribuisce alle aziende l'onere della prova, per cui le aziende, a norma del regolamento, devono identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e vendono nell'Unione europea, dimostrare alla **Bertolotti S.p.A.** come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e informare gli utenti delle misure di gestione dei rischi.

Se tali rischi non sono gestibili, **Bertolotti S.p.A.** ricorrerà alle autorità competenti che hanno la facoltà di imporre varie limitazioni all'uso delle sostanze e nel lungo termine le sostanze più pericolose devono essere sostituite con sostanze meno pericolose.

**REACH è l'abbreviazione di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, ossia registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche; il regolamento è entrato in vigore il 1° giugno 2007.**

Il regolamento REACH stabilisce le procedure per l'acquisizione e la valutazione dei dati sulle proprietà e sui pericoli delle sostanze.

Le aziende devono procedere alla registrazione delle loro sostanze e a tale scopo devono

 <b>BERTOLOTTI S.p.A.</b> <small>www.bertolottispa.com</small>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>	Rev. 4.0
<b>IO8.4A-02 Prescrizioni di Fornitura</b>		Pag. 6 di 6

collaborare con le altre aziende che registrano le stesse sostanze.

Il regolamento REACH interessa una vasta gamma di aziende appartenenti a numerosi settori, anche quelle che potrebbero non ritenersi interessate dalle problematiche relative alle sostanze chimiche.

In generale, in base al regolamento REACH le aziende possono ricoprire i seguenti ruoli:

**Fabbricante:** azienda che produce sostanze chimiche per interno o a scopo di forniture esterne (anche in caso di esportazione), che probabilmente deve assumersi importanti responsabilità ai sensi del regolamento REACH.

**Importatore:** chi acquista beni al di fuori dell'UE o del SEE, che probabilmente dovrà assumersi alcune responsabilità ai sensi del regolamento REACH. Gli articoli interessati possono essere singole sostanze chimiche, miscele destinate alla rivendita o prodotti finiti, ad esempio abiti, mobili o articoli in plastica.

**Utilizzatore a valle:** la maggior parte delle aziende usa sostanze chimiche, a volte senza rendersene conto, per cui è opportuno controllare i propri obblighi nel caso in cui l'attività industriale o professionale implichi la manipolazione di sostanze chimiche, in quanto è possibile che il regolamento REACH imponga l'assunzione di precise responsabilità.

**NB:** il Fornitore è tenuto obbligatoriamente a presentare la documentazione attestante la conformità al Regolamento REACH, ed alle Procedure Bertolotti S.p.A.

## 2.6 IL REGOLAMENTO CLP PER LE AZIENDE CE 1272/2008

A partire dal **1 Giugno 2015** il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP) è la sola normativa vigente per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele.

Terminerà così la fase transitoria che dal 20 Gennaio 2009 ha consentito alle imprese di avvalersi ancora delle disposizioni della precedente legislazione, in particolare della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e della direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi.

Il Regolamento CLP sostituisce integralmente la normativa precedente, con obblighi generalmente simili.

In alcuni casi introduce tuttavia delle nuove disposizioni. In particolare il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche introdotto fa riferimento al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU).

Il CLP richiede alle società di classificare, etichettare e imballare le loro sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima d'immetterle sul mercato a garanzia della sicurezza di lavoratori e consumatori. Un elevatissimo numero di prodotti deve essere ri-etichettato ai fini della conformità al CLP, compresi oggetti di consumo quali vernici o detersivi, oltre che miscele industriali.

Richiediamo di consultare le informazioni disponibili sul sito dell'ECHA.

E' possibile, inoltre, avvalersi dell'assistenza dell'Helpdesk nazionale CLP dell'Istituto Superiore di Sanità.

**NB:** il Fornitore è tenuto obbligatoriamente a presentare la documentazione attestante la conformità al Regolamento CLP, ed alle Procedure Bertolotti S.p.A.